

COMUNE DI CARINARO
Provincia di Caserta

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 3 del 6/07/2026

OGGETTO: Parere sulla proposta delibera consiliare di adesione alla “rottamazione quinquies” di cui all’art. 1, commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 21 inviata via pec in data 17/06/2026 e integrata via mail in data 29/06/2026 e ancora in data 01/07/2026, concernente adesione alla “rottamazione quinquies” di cui all’art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88 sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che

- l’ente mediante la proposta di delibera di cui in oggetto intende avvalersi dell’istituto della “rottamazione quinquies” per i debiti relativi a ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- dalla proposta di deliberazione risulta che i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oggetto della presente proposta di adesione, ammontano complessivamente a euro 1.312.645,54;
- dalla medesima proposta risulta che nel bilancio comunale non sono iscritti residui attivi relativi ai predetti carichi, essendo gli stessi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- nella proposta originaria l’adesione dei contribuenti alla definizione agevolata era stimata prudenzialmente nella misura del 50% del valore dei carichi interessati; a seguito di richiesta istruttoria dello scrivente Revisore, il Responsabile del Servizio Finanziario ha precisato che l’adesione alla definizione agevolata non determinerà effetti sul Fondo crediti di dubbia esigibilità, non comporterà alcuna contabilizzazione anticipata di entrate, non richiederà variazioni di bilancio e darà luogo esclusivamente ad accertamenti per cassa, limitatamente alle somme effettivamente incassate dall’Ente;
- è stato infine comunicato che la stima di adesione dei contribuenti, inizialmente indicata nella misura del 50%, sarà ridotta alla più prudente misura del 5%.

Premesso che l’art. 10-quinquies del decreto-legge 27/3/2026 n. 38, in sede di conversione, ha introdotto la possibilità per gli enti territoriali di aderire alla definizione agevolata (rottamazione quinquies) di cui all’art. 1 commi da 82 a 101 della legge 30/12/2025 n. 199 per le entrate comunali la cui riscossione è stata affidata all’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2023

Considerato che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

Considerato che l’art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Visti Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (CNCDEC) Punto 2.8.

L'Organo di revisione ha esaminato:

- la proposta di deliberazione consiliare di adesione alla rottamazione quinquies;
- l'allegato riepilogativo estratto dal portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in particolare modo del servizio "Rendicontazione on-line: monitor enti" risultano carichi affidati all'agente della riscossione non ancora riscossi per euro 1.312.645,54;
- i chiarimenti forniti dal Responsabile del Servizio Finanziario a seguito della richiesta istruttoria formulata dallo scrivente Revisore;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati alla proposta.

Considerato quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario:

- che le somme oggetto di rottamazione non risultano più iscritte tra i residui attivi, essendo state integralmente stralciate dal bilancio dell'Ente;
- che l'adesione alla definizione agevolata non determina effetti negativi diretti sugli equilibri di bilancio, non incide sulla congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità, non comporta necessità di variazioni di bilancio e non determina alcuna contabilizzazione anticipata di entrate;
- che le eventuali somme rimosse saranno oggetto di accertamento per cassa, solo al momento dell'effettivo incasso, con conseguente rispetto del principio di prudenza contabile;
- che l'Ente ha deciso di ridurre la stima di adesione dei contribuenti dal 50% al 5%, ritenendo tale percentuale maggiormente prudentiale e coerente con la natura risalente e difficilmente esigibile dei carichi in esame.

Rilevata una carenza istruttoria relativa alla mancata produzione del dettaglio analitico dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla mancata specificazione delle componenti relative a capitale, sanzioni, interessi, aggio, spese, entrate patrimoniali, sanzioni amministrative, comprese quelle eventualmente riferite a violazioni al Codice della strada, ed eventuali posizioni contenziose. Carenza che non consente all'Organo di revisione di effettuare una verifica analitica sul perimetro oggettivo dei carichi definibili.

L'Organo di revisione ritiene comunque che, sotto il profilo strettamente contabile-finanziario, l'adesione alla rottamazione quinquies non determini, allo stato, effetti negativi sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

Esprime

per quanto di competenza, parere favorevole all'approvazione della proposta di delibera consiliare di adesione alla "rottamazione quinquies" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88, con rilievi e raccomandazioni in riferimento: alla corretta individuazione dei carichi definibili con esclusione dei carichi non rientranti nel perimetro normativo; al corretto trattamento delle eventuali sanzioni amministrative e delle eventuali posizioni contenziose; alla contabilizzazione esclusivamente per cassa delle somme effettivamente incassate; all'aggiornamento della stima prudentiale di adesione al 5%; al rispetto dei tempi di pubblicazione nel sito internet dell'ente e la relativa trasmissione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) ai fini della sua tempestiva efficacia nonché di trasmettere la delibera successivamente, entro il 30 settembre 2026, ai fini statistici al Ministero dell'economia e finanze.

L'Organo di revisione
Dott. Giovanni Marciano